

Cassazione Civile Sezione I Ordinanza 25 marzo 2026 n. 7187

La sentenza nasce da un caso di merito in cui un figlio conviene in giudizio il padre chiedendo, quale erede universale della madre, la condanna del padre alla somma ritenuta di giustizia a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del medesimo figlio sino all'autosufficienza economica.

Il Tribunale di Bologna in primo grado condanna il padre alla corresponsione della quota a titolo di mantenimento. Pregresso nonché a versare la somma di euro 35000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato riconoscimento.

In appello la sentenza viene riformata in quanto la Corte sostiene che il diritto al rimborso pro quota delle spese di mantenimento dalla nascita è un diritto di regresso tra condebitori solidali e non è azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale. Se, quindi, il diritto al mantenimento del figlio sorge dalla nascita, la domanda di rimborso presuppone l'accertamento della filiazione e quindi non trova accoglimento se non in quanto il Giudice pronunci sulla qualità di figlio.

Nel caso particolare la madre era morta nel 2004 mentre l'azione per il riconoscimento era stata iniziata nel 2009 e si era conclusa con sentenza nel 2012.

Per cui la Corte aveva riformato la sentenza.

Impugnata la sentenza la Corte di Cassazione osserva quanto segue:

l'obbligo di mantenimento spetta ad entrambi i genitori ed il criterio di distribuzione degli oneri ha rilevanza puramente interna tra loro. Il padre non aveva mai provveduto al mantenimento del figlio ed alla madre quindi spettava il diritto di regresso pro quota.

Tale diritto sorge per il solo fatto della nascita, con un'azione esercitabile al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale.

Dunque al momento del decesso della madre il diritto era già esistente ma non poteva essere esercitato ma si era già trasmesso all'erede universale.

Si supera pertanto il precedente orientamento della Corte in quanto:

*“la necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosufficienza economica non comporta però che questo diritto non rientri nella successione a causa di morte di tale genitore ove il suo decesso risalga ad epoca precedente al definitivo accertamento della genitorialità dell'altro “*

